

DISEGNO DI LEGGE

concernente

Ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da COVID-19. Modificazioni alla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica) e alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Finalità

Il presente disegno di legge propone alcuni interventi per integrare la reazione della Provincia alle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19, implementando alcune misure già approvate con la L.P. 23 marzo 2020, n. 2. La proposta legislativa mira inoltre, attraverso un intervento sulla legge provinciale sugli incentivi alle imprese, a disegnare una mappa più organica e più completa sia delle manovre atte a fronteggiare la crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, facendosi anche interprete delle molte sollecitazioni espresse dalle associazioni di categoria e da singole imprese, sia degli interventi ordinari di aiuto alle imprese, al di fuori dell'emergenza, improntati alla semplificazione burocratico amministrativa.

È inutile sottolineare come i danni della pandemia si facciano di giorno in giorno più drammatici. C'è perfino il rischio che le nuove misure qui contemplate, per quanto intense e proiettate al limite estremo delle possibilità della massima istituzione dell'Autonomia, non riescano, nel volgere del pur breve tempo necessario ad approvarle ed applicarle, a sprigionare tutta l'efficacia di cui sembrerebbero capaci al momento della predisposizione della presente proposta.

Occorre dunque fare presto. Non è il caso di attardarsi in liturgie di alcun genere di fronte a una realtà palese, che sta cingendo d'assedio i sistemi economici di mezzo mondo, compreso il nostro. Nessuno è immune e nessuno si salva da solo. Sono le stesse potestà della Provincia in materia di stimolo dell'economia locale, prima ancora che il diffuso spirito di solidarietà con le crescenti situazioni di disagio personale, familiare e imprenditoriale

provocate dal malefico virus, a far incombere su di noi la responsabilità di un intervento degno delle attribuzioni, non certo prive di limiti ma comunque ampie, che lo Statuto speciale riserva alla comunità trentina.

2. Una manovra straordinaria

Risulta dunque di tutta evidenza la necessità di intervenire con strumenti non ordinari, incompatibili con le situazioni «normali», ossia con la naturale alternanza dei cicli economici, assorbibile dal sistema con moderati stimoli da parte dell'azione pubblica; stimoli che, in tali situazioni, non devono ridursi a mero assistenzialismo, né prosciugare le risorse spettanti alle future generazioni. Oggi ci troviamo invece di fronte ad una situazione che esibisce nel modo più crudo, scandito dal macabro conteggio quotidiano di centinaia di vittime, tutta la propria eccezionalità, e che esige una reazione altrettanto eccezionale, immediata e ragionata della politica, anche ricorrendo a strumenti speciali e irripetibili. Se la priorità assoluta è salvare vite, curare i malati e fermare la catena del contagio, immediatamente dopo va infatti collocata la priorità di «curare» le imprese e difendere il lavoro. Sotto questo profilo, le prime misure adottate, benché tempestive, appaiono parziali e le risorse impegnate insufficienti. I proponenti del presente disegno di legge, confortati da autorevoli opinioni, esperienze straniere e una pressante domanda sociale, hanno perciò ritenuto necessaria una manovra straordinaria, idonea a salvaguardare il tessuto produttivo dal rischio concreto di un irreversibile ridimensionamento, con tutto ciò che da questo deriverebbe sul piano della dignità delle condizioni di vita e della coesione del sistema trentino.

La manovra qui delineata risulta in effetti nettamente rafforzata, sia in termini normativi che finanziari, oltre che ispirata alla massima velocizzazione delle procedure burocratiche. La stessa si articola ora in tre fasi, peraltro strettamente interrelate ed auspicabilmente simultanee. Il Capo II comprende le prime due, disciplinando gli interventi finalizzati in modo esplicito al contrasto dei contraccolpi economici della pandemia; detti interventi possono essere a loro volta distinti in misure nuove (art. 3) o nuove integrazioni finanziarie (artt. 4 e 5), a spiccato carattere emergenziale (fase uno) e nell'accelerazione ed intensificazione di interventi in corso o in programma (art. 2, lett. b), c) e d): fase due). Il Capo III si occupa invece della revisione delle politiche d'incentivazione, mirata al dopo-COVID, per spianare la strada alla ripresa (fase tre).

3. Fronteggiare un'emergenza assoluta

La prima fase è dunque quella dell'emergenza assoluta, in cui il fattore tempo può fare la differenza tra sopravvivenza ed estinzione. È pur vero che tanto le misure introdotte dal Governo, in particolare con i decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia») e 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto «Liquidità») quanto quelle disciplinate dalla ricordata L.P. n. 2 del marzo scorso, affrontano esigenze vitali per gli operatori economici: tali sono il differimento della scadenza di tributi, la moratoria di rate di finanziamenti, l'accelerazione di procedure burocratiche in tema di appalti, gli ammortizzatori sociali e una corposa iniezione di liquidità. Si tratta di boccate d'ossigeno che aiutano le aziende a sopravvivere. Ma sotto la lodevole elencazione di queste tematiche, tutte nevralgiche e meritorie, benché talora incensate da un eccesso di propaganda politica, si cela una quantità di misure parziali, di problemi irrisolti, di farraginosità burocratiche e una generale timidezza, anche finanziaria, nell'intervenire, che pregiudicano l'effettiva riparazione dei danni devastanti di questa pandemia. Timidezze e parzialità che, dopo gli iniziali entusiasmi, stanno spegnendo la speranza delle imprese di trovare in quei provvedimenti l'ancoraggio necessario per superare l'attuale momento critico. E non saranno certo i «bond provinciali», pur utilissimi se lanciati in modo convincente, a dribblare questa sostanziale insufficienza di efficacia antirecessiva.

Servono invece contributi straordinari per sostenere il reddito delle imprese, che in effetti connotano la parte emergenziale del presente disegno di legge. La Provincia non può limitarsi ad accompagnare gli imprenditori in banca; per molti di essi e per varie forme di difficoltà occorrono, accanto ai prestiti, anche incentivi a fondo perduto. Su questo punto non ci devono essere equivoci: la «liquidità» è bensì vitale, ma espone le imprese, non di rado indebitate e sottocapitalizzate, a nuovo debito, pur a ottime condizioni.

4. Accanto alla liquidità, aiuti diretti

Imperniandosi su mezzi liquidi presi a prestito, l'azione pubblica offre alle imprese un «piccolo» contributo in conto interessi (piccolo, visto l'attuale basso costo del denaro) e la propria capacità garantitiva (che implica una spesa pubblica proporzionata alla sola parte

di finanziamenti non restituiti): contributi in conto interessi e garanzie attivano una massa di mezzi finanziari notevolmente superiore alle risorse pubbliche impegnate, con un alto effetto leva, che viene esercitato sul denaro offerto dal sistema bancario. Si tratta dunque di una strumentazione efficace e necessaria, che tuttavia, dall'altro lato della medaglia, trascina con sé effetti collaterali da compensare: detto del principale, il nuovo debito per le imprese, vanno anche considerati la necessità di un adeguato rimpinguamento dei fondi rischi degli enti di garanzia (in mancanza, il rischio di insolvenza si traduce in una spesa pubblica futura e occulta); i doveri della banca per l'istruttoria e la trasparenza del finanziamento, con la parallela esigenza di velocizzazione amministrativa; la necessità, sempre per la banca, di nuove risorse, pur con l'aiuto della BCE. Il presente disegno di legge interviene perciò per associare ai finanziamenti agevolati, già previsti dai ricordati provvedimenti, un'integrazione straordinaria dei fondi rischi di Confidi Trentino Imprese (con possibilità di utilizzo, in tutto o in parte, per l'erogazione diretta di credito ai piccoli operatori economici).

Gli aiuti a fondo perduto vengono introdotti in via straordinaria, in quanto strettamente connessi all'emergenza, e in modo mirato. Possono essere rivolti a progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati al miglioramento della salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro e, congiuntamente, al mantenimento dell'occupazione: in tal caso i contributi dovranno essere proporzionati al numero di addetti che l'imprenditore si impegna a confermare per un congruo periodo di tempo (che sarà stabilito dalla delibera attuativa della Giunta provinciale).

Rivolti maggiormente alle piccole imprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti sono gli aiuti destinati ad integrare il reddito, con l'obiettivo (e il vincolo) della continuità aziendale o professionale. Tali aiuti sono determinabili in base a una triplice correlazione (da dosare e specificare a cura della delibera di attuazione): la perdita di guadagni imputabile alla pandemia, anche in via presunta; il reddito sperato, da stimare sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile (il che rappresenta anche una sorta di premio alla lealtà fiscale); le spese effettivamente sostenute in modo improduttivo (si pensi, ad esempio, al commerciante che paga l'affitto di un esercizio rimasto chiuso). Il tutto con procedure che dovranno ispirarsi alla massima semplificazione e velocità, con ampio ricorso a autocertificazioni.

5. Tenere in vita le imprese e salvare i posti di lavoro

Non c'è dubbio che le suddette tipologie di aiuti, benché definite in modo accorto, rappresentino un sostegno alla pura sopravvivenza dell'impresa, bensì migliorata in termini di salubrità e sicurezza; del resto questo, nel momento attuale, va considerato un obiettivo primario: nemmeno il sistema trentino può infatti permettersi di perdere aziende che, prima di questa emergenza, erano attive sul mercato in condizione di equilibrio economico, attuale o prospettico, né alcuna nuova promettente energia imprenditoriale. Lo stesso dicasi per la risorsa umana. I livelli occupazionali, che pur saranno sottoposti a immancabili frizioni, devono rimanere un'ideale «linea del Piave». Sappiamo di dover mettere in conto un arretramento, ma non possiamo rinunciare al pronto recupero delle posizioni che andassero perdute. Serve a tal fine una mobilitazione senza precedenti. Questo disegno di legge vi contribuisce in modo discreto, peraltro sostanzioso, attraverso una consistente integrazione dello stanziamento riservato all'Agenzia del lavoro. Eventuali aggiustamenti normativi, in questa materia, sono infatti praticabili a livello amministrativo. Ma dev'essere chiaro che una manovra antirecessiva non può prescindere dall'affrontare in modo più deciso i temi degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. Gli uni devono essere rafforzati anche attraverso la piena valorizzazione del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia («Fondo di solidarietà del Trentino»), per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, mentre le altre vanno indirizzate al fine di riallocare risorse e competenze nei settori che possono guidare la ripresa.

Dev'essere chiaro, infatti, che ci aspetta una crisi economica e sociale di proporzioni enormi, che non guarderà in faccia nessuno e che ci cambierà, ed anzi ci sta già cambiando. Va affrontata con interventi coraggiosi, più di quanto si sia fatto fin qui. L'azione stimolatrice pubblica è per sua natura un mix di misure: ed ancor più lo è una manovra anticrisi, poiché è noto che le spinte recessive si superano sia mettendo in campo idee nuove, sia facendo meglio, più intensamente e con migliore tempismo le attività che già si è avvezzi a fare.

Proprio questo tipo di attività è racchiuso in quella che possiamo definire la «fase due»: accanto alla tutela attiva del lavoro, essa si concretizza nella massima accelerazione e nel potenziamento degli interventi in corso o in programma, e, in generale, nella qualificazione della domanda pubblica, oltre che in un'adeguata focalizzazione dagli incentivi monetari alle imprese.

6. Accelerare, potenziare, rigenerare

In questa prospettiva, giocherà un ruolo significativo l'adeguamento dei classici strumenti della politica economica locale, i quali, aumentandone il volume finanziario e concentrandoli sui nodi nevralgici dello sviluppo, svolgono anche una funzione anticrisi. Sono: a) gli interventi di contesto, volti ad attrezzare il sistema economico nell'interesse della generalità delle imprese, fra cui, ad esempio, il piano di attività di Trentino Sviluppo, ai sensi dell'articolo 33 della L.P. 6 del 1999; b) gli investimenti pubblici, che rappresentano una delle peculiarità della nostra provincia, tenendo conto che la loro entità pro capite è pari a circa tre volte la media nazionale; c) gli incentivi sugli investimenti aziendali, quali quelli previsti dalla ricordata L.P. n. 6 del 1999.

In proposito, il presente disegno di legge si rimette alla vasta disciplina delle leggi di settore, limitandosi a dettare disposizioni di carattere programmatico-organizzativo (art. 2) che prefigurano l'adozione di un piano di interventi diretti al rilancio della produttività e della competitività del sistema trentino, anche integrando uno o più piani esistenti (il riferimento più pertinente è al cennato piano di attività di Trentino Sviluppo, che anche in occasione della crisi del 2008-2010 ha svolto una poderosa azione antirecessiva), nonché l'intensificazione e l'accelerazione degli investimenti pubblici e delle azioni in corso di attuazione o già programmati (tipici esempi: le opere pubbliche e le reti telematiche). Importante ai fini delle tempistiche è la facoltà di deroga alle procedure previste dalle rispettive norme, ivi comprese quelle relative ai classici incentivi monetari, con particolare riguardo alla semplificazione burocratica, mediante un ampio ricorso ad autocertificazioni da parte dei beneficiari (art.2, comma 3). Poche parole – è il caso di osservare - ma dense di significato per una politica che intende offrire opportunità di crescita alle imprese locali, da implementare con l'allocazione di adeguate risorse.

Tutto ciò, però, ancora non basta. Perché fin d'ora occorre anche coltivare un'idea di Trentino del futuro. Occorre guardare molto al di là dell'orizzonte, nonostante l'ansia del presente, predisponendosi alla costruzione di un progetto collettivo e diverso, che sappia partire dai talenti e dagli investimenti della comunità trentina.

7. Un progetto per il Trentino del futuro

È una sfida che questa terra ha già affrontato in passato quando è stata incalzata dai tempi, fossero quelli dello sviluppo impetuoso e trascinate o quelli della fame e della povertà. Si è reagito decidendo di costruire un'autostrada quando lo Stato non la finanziava, di aprire una Università quando non c'era, di realizzare un Piano urbanistico per difendere le comunità di montagna dallo spopolamento. Poi, più di recente, realizzando un sistema di welfare universalistico e solidale che ha anticipato le politiche nazionali. Lo abbiamo fatto perché ne siamo in grado e perché questo è il significato più genuino dell'essere «autonomi».

Serve una visione, nella quale il sistema locale, con il doveroso aiuto delle istituzioni, abbia ben presto ritrovato in sé la forza di proiettarsi al di là della pandemia, coltivando la rigenerazione del tessuto economico in chiave innovativa. È la visione che introduce alla fase tre della presente manovra, che contribuisce a questo sguardo verso il domani provvedendo fin d'ora a rivedere la legge provinciale sugli incentivi alle imprese (L.P. 6/1999 s.m.) per adeguarne i contenuti ai profondi e repentini cambiamenti che già erano in atto nella struttura economica a livello globale, anche prima del COVID-19.

Non si tratta di mettere il carro davanti ai buoi, ma di essere consapevoli che dalla crisi si esce gettando l'anima al di là degli ostacoli. Il futuro è già qui e molti sistemi economici, anche il nostro, sono in ritardo su molti versanti, a partire da quello delle tecnologie digitali. Passata l'epidemia, questi ritardi torneranno a falciare sotto i nostri piedi le opportunità della ripartenza. Per questo il Capo III del disegno di legge punta a sospingere le imprese su nuove traiettorie di crescita. L'ulteriore revisione delle politiche di incentivazione è la parte meno urgente di questa norma e paradossalmente la più corposa: è stata infatti redatta con la cura di un testo destinato ad accompagnare l'economia trentina nella lunga stagione che si aprirà quando il mondo avrà avuto la meglio sull'infezione. Una stagione che premierà chi saprà arrivarci preparato.

Pur collocandosi nel solco delle originarie linee portanti della L.P. 6, rivela, nelle sue diverse articolazioni, un poderoso strumento di politica della competitività - a cui certamente il Trentino deve una parte del proprio attuale livello di benessere, nonostante le immancabili fragilità - questa nuova proposta punta a un ribilanciamento di ampio respiro, prefigurando un'azione pubblica in grado di promuovere, orientare, accelerare e

accompagnare il processo rigenerativo del tessuto economico locale nel contesto della quarta rivoluzione industriale.

8. Lo scenario del dopo-COVID

Una rivoluzione che sta investendo non soltanto l'apparato produttivo, chiamato a una estesa riconversione dei propri tradizionali modelli, ma tutti i settori economici, inclusi l'artigianato, il commercio, il turismo, i servizi e la cooperazione, che andranno accompagnati in un'epocale fase di cambiamento secondo quel principio di pari dignità, che è uno dei pilastri portanti della legge 6.

Il fine ultimo del Capo III di questo disegno di legge è rendere il sistema trentino più attrattivo sul piano della qualità dell'impresa, del lavoro, della formazione, della ricerca e della propensione innovativa di tutte le sue componenti, valorizzando le proprie eccellenze e rafforzando i legami e le interconnessioni tra i diversi ambiti. Soltanto così, infatti, si potrà costruire un'«economia di territorio», integrata e generativa di valore economico, in grado di reagire ai vorticosi cambiamenti dell'era digitale con rinnovata attenzione all'impatto sociale, ambientale e culturale.

Cambiamenti che, pur frenati dalla pandemia, stanno avvenendo in un quadro internazionale già di per sé instabile, tormentato da rigurgiti protezionistici, da crescenti squilibri fra territori e fra classi sociali, da compromissione dell'ambiente, da invecchiamento demografico, da forme di competizione selvaggia, per non dire delle profonde ferite inferte dal corona-virus, che si aggiungono, formando un mix prospetticamente insostenibile, ai nodi strutturali irrisolti del sistema-Paese, alle crepe della costruzione europea e ai punti di debolezza del sistema locale, fra cui il diagramma piatto della finanza pubblica.

La nostra Autonomia, con le tre robuste leve degli incentivi, del contesto e della domanda pubblica, per lunghi anni è riuscita a sostenere l'economia locale, contribuendo a garantirle un relativo equilibrio e una buona tenuta. Ma la miscela esplosiva fra i suddetti disvalori sistemici, la grande recessione prevista a seguito della crisi pandemica e le code dell'interminabile crisi deflagrata sul finire dello scorso decennio, metteranno spietatamente a nudo le carenze di saperi, di massa critica, di apertura internazionale e di intraprendenza che, pur a macchia di leopardo, affaticano il sistema imprenditoriale trentino. Ciò indebolirà in modo pesante il modello di sviluppo, che potrebbe non riuscire in

futuro a produrre ricchezza in misura sufficiente a difendere i parametri economico-sociali mantenuti fino ai giorni precedenti all'esplosione della pandemia, visti anche i clamorosi fallimenti del mercato in tema di povertà e di disuguaglianze sociali.

Di fronte a questi scenari, le istituzioni dell'Autonomia non possono rifugiarsi in timidi accorgimenti. Al di là dell'emergenza, il futuro del Trentino esige una risposta di sistema, basata sulla responsabilità sociale e su una più forte cultura della partecipazione e della concertazione. Il dopo-COVID ci vedrà infatti immersi in quello che è stato definito un vero e proprio cambio d'epoca, in cui si giocherà la sfida decisiva di trasformare le nuove tecnologie da minacce a risorse a servizio dell'ambiente, della salute e dell'inclusione sociale. Una sfida in cui l'attore pubblico dovrà sapersi atteggiarsi non a semplice «redistributore» di risorse ma a «facilitatore» di cittadini e imprese nella creazione di opportunità di sviluppo equo e sostenibile.

9. Ruolo degli incentivi alle imprese

Ciò significa affrontare da subito e a viso aperto un'ulteriore criticità, che si farà sempre più acuta: la messa in discussione, ormai pacifica per larga parte della letteratura economica, del più classico strumento di politica economica, vale a dire gli incentivi alle imprese.

Complice il calo delle risorse pubbliche e con l'unica eccezione del sostegno ai progetti di ricerca, più efficace sarebbe – si sostiene da tempo – destinare le relative risorse a una riduzione generalizzata della pressione fiscale o all'incremento della domanda pubblica, cioè due misure, pur incisive e necessarie, che in gran parte esulano dalla legge 6.

Senonché la riduzione del carico tributario interessa una platea di beneficiari molto più ampia di quella degli aiuti monetari, e non sempre virtuosa (ne beneficia chi assume e chi licenzia, chi investe e chi no), quindi è una misura non selettiva e poco adatta a politiche mirate, mentre la domanda pubblica, stante il sistema degli appalti (che non sempre premia le imprese locali) è comunque uno strumento ad effetto ritardato ed incerto. Appare perciò irrinunciabile continuare ad associare a questi due tipi di azioni le tradizionali politiche d'incentivazione, ripensate criticamente in funzione delle disponibilità di bilancio ma soprattutto in funzione dei due principi cardine dell'innovazione e della selettività.

Selettività – s'intende - non nel senso di drenare, ma di concentrare le risorse. Del tutto evidente è, infatti, il robusto stimolo esercitato dagli incentivi economici nell'orientare i comportamenti delle imprese nel senso più opportuno per l'interesse collettivo, affermando

in concreto quel principio di sussidiarietà che è presupposto di un effettivo protagonismo del corpo sociale.

Anche per questo fra le nuove proposte del Capo III del presente disegno di legge assumono un rilievo specifico l'educazione e la formazione manageriale, sia per le nuove leve sia per gli imprenditori in attività, quali misure indispensabili per affrontare il dopo-COVID nel mare aperto della globalizzazione, e perciò da presidiare con aiuti e servizi. S'intende che nell'ambito delle politiche d'incentivazione uno spazio crescente meritano gli interventi di sistema (art. 1, c. 2, lett. a) della legge) per la loro utilità diffusa, mentre, nell'ambito degli incentivi finanziari in senso stretto (art. 1, c. 2, lett. b)), resta indiscussa la priorità per gli investimenti immateriali destinati all'acquisizione di nuovi saperi e abilità, specie di tipo digitale, al pari degli investimenti per la salute, per la protezione ambientale e per la produzione innovativa di energia.

Riscrivere in coerenza con quanto sopra taluni obiettivi e modalità d'azione della legge 6 appare dunque un imperativo categorico e urgente a cui oggi le istituzioni dell'Autonomia non possono responsabilmente sottrarsi.

10. Il ruolo centrale dell'innovazione

Il connotato distintivo del Capo III è, come accennato, il sostegno dell'innovazione in tutte le sue forme: di processo, di prodotto, commerciali ed organizzative. Un sostegno particolare, grazie anche ai generosi livelli di aiuto che la normativa europea consente in favore dell'economia della conoscenza, da mettere a disposizione dei progetti aziendali di ricerca, dell'accesso ai laboratori e ai centri di ricerca anche da parte delle imprese di minori dimensioni, e dell'ormai sconfinato campo di nuove attività ad alto valore aggiunto, quali – a puro titolo d'esempio - l'intelligenza artificiale, le tecnologie digitali, l'utilizzo dei big data, le biotecnologie e le tecnologie per la salute e la sanità, la mecatronica e la robotica, l'Internet delle cose nell'automazione industriale, nella domotica e nella filiera alberghiera, la green economy, i nuovi materiali e le tecnologie per il packaging ad alta sostenibilità ambientale, le tecnologie di produzione di energie innovative, di conversione e accumulo. Per le imprese, cimentarsi in queste sfide è irrinunciabile ma non privo di notevoli costi ed alti rischi, che l'ente pubblico deve cercare di attenuare e monitorare. Le effettive ricadute delle iniziative aziendali in termini di competitività, apertura internazionale, indotto mobilitato e occupazione generata richiedono, a valle degli aiuti,

adeguati strumenti di controllo e valutazione, tali da garantire l'efficacia della relativa spesa pubblica, che, proprio in questi ambiti, non sempre ha dato i risultati sperati. Ma serve anche, più in generale, un contesto favorevole alla germinazione dei progetti innovativi: imprese pienamente consapevoli delle opportunità dell'era digitale, a prescindere dalla dimensione o dal settore (terziario e agricoltura compresi), sinergie pubblico/privato, partnership commerciali, collaborazioni intersettoriali fra imprese, con l'Ateneo di Trento e con le fondazioni Mach e Kessler. In altre parole, gli aiuti alla conoscenza hanno bisogno di un rilancio su tutto il fronte, come del resto l'esperienza di COVID-19 ci ha tristemente confermato.

Con un'avvertenza: questa proposta non cela alcun intendimento di smantellare le attività manifatturiere, nemmeno con rassegnata gradualità, ma mira piuttosto a qualificarle.

11. Manifattura e servizi nell'economia del futuro

Nessuna attrazione fatale, dunque, per le lusinghe della new economy, nella consapevolezza che non sarà una migrazione indiscriminata di ulteriori risorse umane e finanziarie verso il terziario a proteggerci dalla nostra debolezza del dopo-COVID né dall'aggressività delle economie a basso costo del lavoro; sarà invece proprio il dinamismo di un mix equilibrato e multidimensionale fra agricoltura, produzione, servizi e terziario avanzato ad alimentare l'instancabile ricerca di nuove missioni, tecnologie e alleanze, capaci di rianimare i meccanismi della crescita, come la storia ci autorizza a confidare. È insita nella presente proposta la convinzione che la manifattura e i servizi, che costituiscono oggi l'ossatura del sistema trentino, possano continuare ad esserlo anche in futuro, a condizione che il livello qualitativo, unitamente alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, sappiano riequilibrare il costo dei fattori e il gap innovativo rispetto ai Paesi emergenti. Non solo «new», quindi, ma «new in old». Ciò vale in special modo per il Trentino, rete di piccole aziende collegate a solide realtà industriali, che, per il suo misurarsi su grandi mercati, è «condannata» a nutrirsi di crescita e di creatività. Non basta infatti stendere il tappeto rosso ai piedi dei nuovi settori merceologici per generare la capacità competitiva delle imprese; serve invece la loro reputazione, l'inserimento in reti lunghe, le solide basi patrimoniali, gli indici di produttività, la collaudata presenza internazionale e soprattutto l'inesauribile propensione innovativa.

La manifattura, in particolare, potrà essere una componente irrinunciabile del modello di

sviluppo trentino, purché l'azione pubblica sappia sempre più orientarla verso la «produzione avanzata», cioè sulle soluzioni in grado di migliorare la produttività e ridurre l'inquinamento sia nei settori tradizionali sia in quelli emergenti (esempio: tecnologie ecologiche, tecnologie digitali, macchine utensili ad alta precisione, sensori avanzati, stampanti 3D ecc.), favorendo l'integrazione dei diversi comparti al fine di realizzare la fase più fertile del processo rigenerativo, cioè quella in cui le «tecnologie abilitanti», come quelle digitali, vengono sfruttate dalle aziende produttive e di servizio per rafforzare la qualità dell'impresa e dell'occupazione.

12. Concertazione e partecipazione

Condizione permissiva per rilanciare l'efficacia della politica degli incentivi, secondo le linee ispiratrici del presente disegno di legge, è la piena responsabilizzazione delle parti sindacali e imprenditoriali, che rappresenta una riconosciuta peculiarità del nostro territorio, e che anche oggi si sta esprimendo non come ostacolo ma come supporto alla ripartenza. C'è bisogno di stringere le maglie del tessuto sociale, anche per valorizzarne la tensione creativa e lo spirito solidale. Per questo la presente proposta punta sul rilancio della concertazione, valorizzando e rendendo sistematiche le intese già previste dalla legge in vari passaggi, dalle procedure istruttorie alla disciplina attuativa, passando per la gestione degli impegni aziendali in presenza di situazioni critiche. Pratiche concertative innervano già la legge 6, e ne rappresentano un punto di forza, nonostante qualche mugugno: e il bilancio complessivo, per una norma temprata anche da profonde crisi, non può che incoraggiarci a consolidare la concertazione con le parti sociali come metodo per l'attuazione della legge e per la gestione degli aspetti nevralgici dei relativi interventi. La cosiddetta «procedura negoziale», caratterizzata dall'accordo sindacale, diviene infatti la regola, non l'eccezione (come ora) nell'ambito degli iter istruttori previsti.

Nella stessa ottica, la presente proposta mira a sostenere i modelli partecipativi nelle relazioni fra rappresentanze dei lavoratori e management aziendale, in coerenza con il principio di cui all'art. 46 della Costituzione. Benché il protagonismo dei lavoratori nelle imprese al di qua delle Alpi rimanga ancora magmatico, al punto che si è parlato di un «esempio innegabile di messaggio costituzionale inascoltato», la presente proposta intende inserirsi in modo più determinato nel solco di una ritrovata convinzione delle forze sociali e della normativa fiscale più recente sull'utilità di relazioni meno conflittuali e più

collaborative, sostenendo progetti organizzativi che consentano di cucire assieme la contrattazione e la partecipazione.

Ciò significa puntare su una forza lavoro più responsabile, valorizzandone le capacità e riconoscendone i risultati, anche attraverso sistemi avanzati di *welfare* contrattuale che rispondano ai bisogni sociali e accrescano il senso di appartenenza di tutti gli occupati.

13. Altri punti-chiave

In questa prospettiva, ulteriori punti-chiave del Capo III sono:

- la promozione delle alleanze e delle aggregazioni d'impresa, in quanto idonee a superare gli ostacoli derivanti dalla tradizionale piccola dimensione aziendale, favorendo anche sinergie intersettoriali, fra cui in particolare le collaborazioni fra imprese locali dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo;
- la valorizzazione dei legami con il territorio (ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio, in particolare delle strutture dismesse e/o improduttive), rinsaldati da una rinnovata sensibilità per la protezione dell'ambiente e per la salute e sicurezza di cittadini e lavoratori;
- la preferenza per i progetti imprenditoriali che denotano attenzione alla qualità, il requisito peculiare che deve caratterizzare i sistemi economici piccoli e despecializzati, per consentire loro di affrontare con efficacia le difficoltà interne e le asperità del mercato globale. La norma è chiamata a rendere evidente come un aspetto qualitativo da considerarsi rilevante sia la cura dell'impatto sociale delle scelte d'impresa;
- la selettività delle politiche d'incentivazione, con priorità per gli aspetti sopra indicati e per gli interventi di sistema, nonché mediante un'equa distribuzione delle opportunità a favore delle imprese. Un particolare principio selettivo, già timidamente presente nella disciplina amministrativa attuale, che il disegno di legge tuttavia rilancia e sancisce a livello legislativo, è quello dell'addizionalità, ossia la condizione che l'investimento, per essere ammissibile ad agevolazione, debba avere un'entità superiore al trend degli ultimi anni, quindi significativa; si attua così il sano principio, tautologico soltanto in apparenza, secondo cui «gli incentivi devono incentivare»: l'aiuto è efficace soltanto se determina una modifica sostanziale dei comportamenti tendenziali in atto da parte dell'azienda richiedente;

- la semplificazione e l'ulteriore sburocratizzazione delle procedure amministrative; ciò attraverso una triplice serie di accorgimenti: a) un maggior ricorso alla compensazione fiscale; b) il ricorso in via ordinaria a professionalità esterne all'amministrazione (banche, confidi, enti strumentali), specie per funzioni specialistiche a loro congeniali (quali la valutazione del merito di credito e del merito di progetto), per valorizzarne le risorse conoscitive e velocizzare le procedure istruttorie pubbliche; c) l'istituzione di un canale agevolativo alternativo a quello tradizionale, per dare adeguata snellezza e preferenza al sostegno dell'innovazione.

Come noto, le politiche provinciali per l'incentivazione delle attività economiche sono in larga misura delegificate, essendone i criteri e le modalità disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale. La presente proposta rispetta tale modello a doppia fase, largamente diffuso nelle normative in materia, per cui la traduzione nell'articolato di legge dei predetti punti-chiave si limita per lo più all'enunciazione del principio, rinviando le prescrizioni operative alla ricordata deliberazione.

14. Articolato

Art. 1. Il primo articolo del disegno di legge, che è anche l'unico del Capo I, conferma la doppia valenza di questa proposta, che associa misure e interventi per l'emergenza a una nuova revisione della L.P. n. 6 del 1999, finalizzata prevalentemente a sostenere ed orientare la ripresa nel medio-lungo periodo.

Art. 2. L'art. 2, introducendo il Capo II (*Ulteriori misure per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19*) ne «presenta» i contenuti, che nel loro insieme danno vita all'intervento straordinario della Giunta provinciale contro i danni economici della pandemia, intervento che rappresenta il fulcro del disegno di legge. Si tratta, come dianzi illustrato, di incentivi a carattere eccezionale (disciplinati dall'articolo successivo), di un nuovo piano di interventi di contesto (predisposto anche mediante integrazione di uno o più piani esistenti), dell'intensificazione degli investimenti pubblici in corso o in programma e degli aiuti sugli investimenti aziendali, da rifocalizzare anche in funzione anticrisi. Per queste misure e interventi, di cui la Giunta provinciale deve fare una preventiva ricognizione, la Giunta stessa può derogare alle vigenti modalità attuative, orientandosi alla massima sburocratizzazione, nonché integrare con prelievi dai fondi di riserva gli stanziamenti di bilancio od ottenerne l'anticipazione dalle agenzie e dalle società

controllate dalla Provincia. Il rapporto con l'Organo legislativo si salda poi attraverso periodiche informative.

Art. 3. Sono previsti contributi alle imprese a carattere straordinario (concedibili soltanto nel 2020), ampiamente illustrati supra (paragrafo 4). Gli aiuti sono finalizzati al sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi, a titolo di integrazione reddituale a seguito dei danni da Coronavirus, da stimare con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, e al miglioramento della salute e della sicurezza del lavoro, parametrizzati all'occupazione consolidata, attraverso progetti di riorganizzazione, nelle grandi imprese condivisi con il Sindacato. Si attira l'attenzione sul contenuto della delibera di attuazione di queste misure (comma 4), che definisce i requisiti minimi dei progetti «salutistici» e può contenere priorità relative alle attività svolte, alle spese effettivamente sostenute e ai tributi versati sul territorio (ulteriore premio alla lealtà fiscale); può inoltre prevedere, fra l'altro, modalità erogative in compensazione fiscale o vincolate al pagamento di debiti di fornitura, in modo da ottenere una più ampia diffusione del relativo beneficio sociale.

Art. 4. L'art. 4 è funzionale alle norme già contenute nella L.P. n. 2/2020 in materia di agevolazioni creditizie, e prevede un finanziamento straordinario per i fondi rischi di Confidi Trentino Imprese s.c. pari a 2 milioni per l'anno 2020, con possibilità di riservarne l'utilizzo all'erogazione di crediti diretti ai piccoli operatori economici e alle primarie necessità derivanti dall'impatto negativo, anche presunto, della pandemia.

Art. 5. Anche l'art. 5 interviene ad integrazione di quanto disposto dalla L.P. n. 2 del 2020, con uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni per l'anno in corso, da destinare alle esigenze dell'Agenzia del lavoro e del fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016.

Art. 6. L'art. 6 apre il Capo III, con la più volte ricordata revisione della L.P. n. 6/1999 (d'ora in poi «legge»). Le modifiche proposte all'art. 1 della legge (*Finalità*) intendono: a) sostituire il fine statico del «consolidamento» (del tessuto imprenditoriale) con il più dinamico concetto di «rigenerazione», che implica un'iniezione di componenti innovative, aggiungendo un chiaro riferimento alle conseguenze degli eventi calamitosi (quale la tempesta Vaia) e pandemici (Coronavirus) recentemente verificatisi, a cui questa legge, nel periodo iniziale, è chiamata a dar risposta, così come lo sarà di fronte ad eventuali nuove evenienze naturali negative; b) mettere in evidenza la fiducia che la politica economica provinciale ripone nell'impresa, purché rispettosa delle leggi e i contratti -

quindi non a prescindere dalla tutela degli interessi collettivi tutelati dalle norme – in quanto capace di generare ricadute di benessere sociale (posti di lavoro diretti, indotti, fiscalità, innovazione, tecnologie per la qualità della vita, della salute e dell'ambiente ecc.) e di alimentare i processi di sviluppo. Ciò chiarisce anche che l'azione pubblica va intesa come azione indiretta, in quanto orientata a perseguire i propri obiettivi per il tramite del sistema delle imprese, ossia attraverso il sostegno, il controllo e il riequilibrio del mercato;

c) mettere in risalto l'imprescindibile esigenza del sistema trentino di partecipare alla rivoluzione digitale; d) mettere in evidenza come detta partecipazione non possa essere disgiunta da una rinnovata attenzione per l'impatto sulle questioni sociali, ambientali e della salute e sicurezza di lavoratori e cittadini.

Art. 7. Le modifiche proposte all'art. 3 della legge (*Aiuti per investimenti fissi*) introducono due tipi di condizioni per la fruizione degli aiuti pubblici provinciali: l'addizionalità, vale a dire l'aumento del volume di spesa destinato agli investimenti fissi rispetto alla media del periodo precedente, oppure, in alternativa, l'assunzione di nuovi impegni occupazionali (quali tipicamente l'aumento o il consolidamento di un certo livello di addetti). Sarà compito della deliberazione di cui all'art. 35 provvedere per la disciplina di applicazione concreta di questi principi (fra cui: il numero di anni cui riferire il periodo pregresso, ai fini dell'addizionalità, e il trattamento agevolativo della parte di spesa non addizionale; la tipologia, la consistenza e la durata dei nuovi vincoli occupazionali, ecc.).

Art. 8. Con la modifica dell'art. 5 (*Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo*) la condizionalità introdotta a proposito degli investimenti fissi agevolati è riprodotta in pari termini per gli aiuti alla ricerca applicata.

Art. 9. Il nuovo comma introdotto nell'art. 10 della legge (*Tipologie*) persegue un obiettivo di semplificazione, consentendo, su richiesta dei beneficiari, la conversione in credito d'imposta di tutti gli aiuti finanziari. Nel testo vigente della norma è invece la Giunta provinciale che decide quali aiuti possano essere concessi in compensazione fiscale. Unico limite: la capienza delle risorse a tal fine ripartite annualmente dalla Giunta provinciale fra le varie tipologie d'aiuto. Facoltà di scelta dei beneficiari e limite delle risorse disponibili, oltre ad altri aspetti operativi, saranno raccordati con le deliberazioni di cui all'art. 35.

Art. 10. La sostituzione del secondo comma dell'art. 12 (*Presentazione delle domande*) che introduce i tre tipi di procedura istruttoria - automatica, valutativa e negoziale - intende privilegiare quest'ultima, che diviene la procedura normale, mentre le altre due rappresentano delle deroghe, motivate dalle ridotte entità di spesa, che fanno anteporre le

esigenze di semplificazione agli obiettivi di rilevanza sociale, sanciti su base concertativa, su cui s'incentra invece la procedura negoziale, che pur andrà a propria volta ulteriormente snellita. Oggi l'iter istruttorio normale è invece quello valutativo. La modifica proposta rispetta comunque le «riserve di procedura» previste nel testo attuale.

Poiché la procedura negoziale presuppone l'accordo con le parti sociali, è evidente che la presente modifica rafforza il ruolo della concertazione, rendendola un abituale strumento a disposizione della struttura pubblica per valutare e validare lo spessore delle ricadute d'interesse generale attese delle iniziative agevolate. Va anche tenuto presente che la procedura negoziale, già oggi, è quella che presiede alla eventuale ridefinizione (per «giustificati motivi») degli obblighi posti a carico dei beneficiari in sede di concessione degli aiuti (v. art. 16, c. 5, della legge).

Art. 11. La modifica dell'articolo 14 bis, dedicato alla *Procedura negoziale*, chiaritane negli articoli precedenti la centralità, mira a qualificare gli impegni richiesti alle imprese beneficiarie, prevedendo che gli stessi privilegino, in quanto possibile, l'interesse pubblico dell'occupazione, dell'integrazione in filiere produttive locali e della salvaguardia ambientale.

Art. 12. Il periodo aggiunto al secondo comma dell'art. 15 (*Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi*) ha un duplice scopo: da un lato legittimare l'affidamento abituale di una tipica funzione pubblica (istruttoria di un aiuto) a una struttura privata convenzionata, in quanto idonea a generare snellimento ed efficienza; dall'altro valorizzare le attitudini tecniche, le professionalità e l'esperienza degli enti di garanzia e creditizi, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale. Nel complesso, la modifica sottintende la centralità e il valore del progetto presentato dall'impresa, che merita una risposta sempre più attenta da parte del sistema, sia dal punto di vista della tempestività, sia del contenuto (incentivi e nuovo credito).

Art. 13. Le modifiche all'art. 21 (*Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità*) intendono offrire ai nuovi imprenditori opportunità formative di tipo teorico-pratico in ambito universitario, mediante la realizzazione di laboratori congiunti università-imprese, e momenti di contaminazione con il mondo delle imprese già attive, della finanza e delle istituzioni. Ciò in risposta all'esigenza, universalmente condivisa, di formare nuovi imprenditori dotati delle competenze necessarie a gestire i processi di innovazione nella competizione globale.

Art. 14. L'inserimento dell'art. 21 bis (*Progetti di formazione continua imprenditoriale*), riconosciuta la necessità di accompagnare con approcci di didattica innovativa anche le

imprese esistenti, estende a queste ultime le opportunità formative offerte su iniziativa della Giunta provinciale (e non soltanto come contributo alla spesa per l'acquisizione di servizi di consulenza). È prevista la realizzazione di iniziative in collaborazione con istituzioni e fondi privati, nonché la possibilità di vincolare le imprese beneficiarie di aiuti provinciali a destinare una parte di questi ultimi alla formazione imprenditoriale.

Art. 15. Le modifiche proposte all'art. 24 bis (*Sostegno all'innovazione*) puntano a istituire un canale mirato e preferenziale per l'incentivazione di investimenti aziendali ad alto valore aggiunto, nel contesto delle iniziative a sostegno dell'innovazione, cui appunto è dedicato l'articolo. Si tratta di un canale preferenziale in quanto le relative procedure possono, per esigenze di snellezza, esulare da quelle ordinarie (cioè dalle tre tipologie di procedura automatica, valutativa o negoziale), in quanto sono previsti appositi bandi e una specifica disciplina da parte della Giunta provinciale. C'è poi una possibile preferenza anche in termini di risorse, visto che per il finanziamento delle iniziative contemplate dalla nuova versione dell'articolo, in presenza di situazioni o esigenze di carattere straordinario, come certamente sono quelle derivanti dalla pandemia in atto, la Giunta potrà promuovere o costituire un apposito fondo, alimentato anche da risorse esterne al bilancio provinciale (v. nuovo art. 34 bis 1 della legge). Le priorità indicate in legge (iniziative contemplate da forme di programmazione negoziata, come gli accordi di cui all'art. 14 ter e gli accordi di programma, che prevedano la collaborazione con istituti di ricerca; transizione industriale; tecnologie ecologiche) sono in sintonia con le linee d'indirizzo del presente disegno di legge. Da notare che le modifiche in parola, così come l'eventuale istituzione del fondo apposito (art. 34 bis 1), introducono un canale parallelo di incentivazione, cioè di contributi alle imprese, rispetto a quelli indicati al Capo II (*Aiuti finanziari*) Sezione I della legge; per il sostegno dell'innovazione restano peraltro disponibili gli altri strumenti d'aiuto finanziario e reale previsti dalla legge e diversi dai contributi: fra detti strumenti, particolare importanza rivestono gli interventi di Trentino Sviluppo (artt. 33 e 34 della legge), quelli del fondo per la finanza d'impresa (art. 34 bis), nonché, in genere, la promozione di attività economiche (art. 24) fra cui i progetti volti alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione (art. 24, c. 1, e art. 24 quater decies) e le attività di informazione, di facilitazione e di animazione territoriale volte a favorire nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e a vocazione sociale (art. 24, c. 2).

Art. 16. L'inserimento dell'art. 34 bis 1, concernente *l'istituzione del fondo per il sostegno dell'innovazione*, si correla alla modifica illustrata sub art. 15, alla quale si rinvia.

Art. 17. Circa gli aspetti finanziari, per il Capo II del presente disegno di legge – che contiene, come detto, gli interventi urgenti - è autorizzata una spesa complessiva di 17 milioni di euro a carico dell'esercizio in corso, da coprire mediante fondi accantonati (Missione 20 - Fondi e accantonamenti, programma 03 - Altri fondi). Tale entità è ampiamente giustificata dalla grave emergenza economica.

Al Capo III, le modifiche della L.P. 6/99 che riguardano la reimpostazione e le priorità delle politiche in essere non comportano in sé spese aggiuntive. I nuovi interventi (formazione continua imprenditoriale e bandi per l'agevolazione di investimenti ad alto valore aggiunto) sono finanziabili all'interno delle risorse già destinate in bilancio alla Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività, con contestuale riduzione degli stanziamenti riservati alle altre tipologie di contributi agli investimenti. La relativa stima di spesa (1 milione complessivo per ciascuno degli anni 2021-22) è da ritenersi, al momento, del tutto prudenziale, in attesa di sperimentare l'impatto effettivo degli interventi stessi. Qualora la Giunta provinciale intenda costituire allo scopo l'apposito Fondo per il sostegno dell'innovazione, facendovi eventualmente confluire anche apporti esterni al bilancio provinciale, le relative autorizzazioni di spesa potranno essere disposte con legge di bilancio.

L'efficacia delle misure previste dal presente disegno di legge è ovviamente correlata all'entità degli stanziamenti messi in campo. L'allocazione di risorse per l'emergenza economica e per le politiche d'incentivazione deve infatti rappresentare una scelta precisa e convinta del Governo provinciale, da attuare anche spezzando logiche di bilancio meramente incrementali e facendosi largo nelle disponibilità finanziarie attribuite ad interventi meno prioritari.

Se si crede che sia dovere delle istituzioni dell'Autonomia affrontare con la debita «potenza di fuoco» e la giusta determinazione la presa a tenaglia dell'emergenza economica e dell'emergenza digitale, ciò non potrà essere finanziato con semplici ritocchi. In altre parole, ci vuole coraggio: è il momento di alzare la testa e guardare lontano.

Trento, 17 aprile 2020

cons. Alessandro Olivi

cons. Giorgio Tonini

cons.ra Sara Ferrari

cons. Alessio Manica

cons. Luca Zeni

DISEGNO DI LEGGE

Ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da COVID-19. Modificazioni alla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica) e alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. Questa legge persegue il superamento delle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19, attraverso:

- a) ulteriori misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese e dei lavoratori coinvolti nell'evento suddetto, volte a fronteggiare esigenze di carattere emergenziale;
- b) l'ulteriore revisione della legge provinciale n. 6 del 1999 («legge provinciale sugli incentivi alle imprese») per supportare le misure di cui alla lettera a), mediante il sostegno alla ripresa degli investimenti e dell'attività economica, nonché per stimolare nel medio termine la rigenerazione e il rilancio del tessuto economico locale, superandone i nodi strutturali.

Capo II

Ulteriori misure per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19

Art. 2

Intervento straordinario della Giunta provinciale

1. Fermo restando quanto disposto con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, concernente «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni», come modificata da questa legge, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 mediante:

a) le misure di sostegno di cui all'articolo 3;

b) un piano di interventi di contesto per il rilancio della produttività e della competitività del sistema trentino, da adottare anche mediante integrazione di uno o più piani esistenti;

c) l'intensificazione e l'accelerazione degli investimenti pubblici in corso di attuazione o già programmati;

d) gli aiuti alle imprese previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni, come ulteriormente modificata da questa legge, e da altre leggi provinciali.

2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate dalle stesse e da questa legge.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l'attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente. A tal fine, la Giunta provinciale:

a) può prevedere l'approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge;

b) nel rispetto del diritto comunitario, può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine della massima semplificazione delle procedure amministrative, con ampio ricorso ad autocertificazioni; può inoltre ridefinire i criteri di priorità per le domande già presentate e non ancora ammesse a finanziamento.

4. Si applicano gli articoli 1, comma 8, e 19, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) concernenti la facoltà di integrare gli stanziamenti di bilancio con prelievi dai fondi di riserva e per nuove leggi, e,

rispettivamente, l'anticipazione di spese previste in strumenti di programmazione, da parte delle agenzie e delle società controllate dalla Provincia.

5. La Giunta provinciale rende conto periodicamente al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione degli interventi e delle misure effettuate in base a quest'articolo nell'anno 2020 e seguenti, nonché dei risultati ottenuti in termini di contrasto delle conseguenze economiche della pandemia.

Art. 3

Misure di sostegno a imprese, professionisti e lavoratori finalizzate a progetti di riorganizzazione aziendale o integrazione di reddito

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), o di regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea, la Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per sostenere la liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e libero professionisti con sede legale o operativa in Trentino che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legato al Covid-19.

2. I contributi possono essere concessi prioritariamente per favorire la continuità aziendale delle piccole imprese e per l'attuazione di progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati al miglioramento della qualità e della sicurezza dei luoghi di lavoro, alla salvaguardia dell'occupazione, ad agevolare la ripresa ed il rilancio delle attività.

3. La concessione dei contributi previsti da questo articolo è disposta unicamente a carico dell'esercizio finanziario 2020. Ne sono escluse le imprese che operano nel settore della pesca e quelle che il 1° gennaio 2020 si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi delle norme comunitarie in materia.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e la modalità per l'attuazione di questo articolo, compresi:

a) l'accertamento, anche in via presunta, della riduzione di reddito rispetto all'anno precedente e della relazione causale con la pandemia da COVID-19, nonché gli obblighi inerenti la prosecuzione dell'attività;

b) i criteri per la selezione delle domande sulla base di priorità che sono riferite: alla tipologia di attività svolta, alle ricadute sull'economia locale dell'attività svolta valorizzando le nuove forme di economia circolare, alle spese effettivamente sostenute dai richiedenti nel periodo dell'emergenza pandemica nonché ai tributi versati dagli stessi in relazione alla propria attività;

c) i requisiti minimi dei progetti di riorganizzazione aziendale e, per le grandi imprese, i relativi accordi sindacali per alla conservazione dei livelli occupazionali;

d) le modalità di concessione e di erogazione, che possono contemplare anche l'utilizzo dei contributi in compensazione fiscale, ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), nonché vincoli al pagamento di debiti di fornitura;

e) l'eventuale affidamento della relativa attività istruttoria agli enti di garanzia presenti sul territorio della provincia di Trento ai sensi dell'articolo 15 della [legge provinciale sugli incentivi alle imprese](#).

Art. 4

Integrazione dei fondi di garanzia

1. Al fine di garantire un accesso facilitato e più rapido al credito per gli operatori economici con sede legale od operativa in Trentino, la Provincia concede a Confidi Trentino Imprese s.c. un finanziamento straordinario di euro 2.000.000 per l'anno 2020, destinato all'integrazione dei fondi rischi.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire:

a) l'utilizzo, in tutto o in parte, della somma di cui al comma 1 per l'erogazione diretta di finanziamenti ai soggetti i cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) ordini di priorità nell'accesso alle garanzie o ai finanziamenti derivanti dall'integrazione di cui al comma 1, con particolare riguardo all'impatto negativo, anche presunto, della pandemia da COVID-19, da accertare con modalità procedurali semplificate, ricorrendo ad autocertificazioni.

Art. 5

Modificazione alla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, concernente «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Per le finalità del comma 1 gli stanziamenti relativi all'anno 2020 per l'Agenzia del lavoro e per il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, ai sensi dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), sono incrementati di 20 milioni di euro.».

Capo III

Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole «il consolidamento» sono sostituite dalle parole «la rigenerazione»; le parole «valorizzandone le risorse locali» sono sostituite dalle seguenti: «anche in relazione ai danni arrecati da eventi calamitosi e pandemici, valorizzando le risorse locali»;

b) alla lettera a) le parole «del ruolo sociale dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa, rispettosa delle norme e dei contratti, quale generatrice di benefici sociali e cardine dello sviluppo,»;

c) alla lettera a) dopo le parole «formule imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e dell'occupazione»;

d) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a)bis la diffusione delle tecnologie digitali e dell'innovazione in tutte le sue forme;»;

e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;».

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 1999

1. All'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, purché almeno in parte addizionali rispetto alla tendenza degli anni precedenti o connessi a nuovi impegni occupazionali»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«2. Le modalità di attuazione dei vincoli di cui al comma 1 sono stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 35.».

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 1999

1. Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «territorio provinciale;» è inserito il seguente periodo: «dev'essere inoltre almeno in parte addizionale rispetto alla tendenza degli anni precedenti o connessa a nuovi impegni occupazionali»;

b) nell'ultimo periodo le parole «questo vincolo» sono sostituite dalle parole «questi vincoli».

Art. 9

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1999

1. All'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente comma:
«2. Su richiesta dei beneficiari, gli aiuti finanziari di cui al comma 1, lettere a), b) e b bis) possono essere concessi in compensazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, nei limiti delle risorse a tal fine ripartite e con le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 35.».

Art. 10

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 1999

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 1999 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale. La procedura automatica e la procedura valutativa si applicano a tipologie di iniziative e soglie di spesa determinate dalla Giunta provinciale. La procedura negoziale si applica per le restanti iniziative. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), o sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché non oltre i diciotto mesi precedenti. La procedura valutativa si applica in ogni caso per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. La procedura negoziale si applica in ogni caso a spese relative a un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate o a specifici settori produttivi, a spese per investimenti relativi agli assi strategici individuati dalla programmazione provinciale e agli interventi previsti dall'articolo 34 bis, commi 4 e 4 bis. Questa procedura si applica per gli investimenti e gli interventi realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata.».

Art. 11

Modificazione dell'articolo 14 bis della legge provinciale n. 6 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti impegni si riferiscono in particolare alla crescita e alla

qualità dell'occupazione, al coinvolgimento delle filiere produttive locali e alla salvaguardia dell'ambiente.».

Art. 12

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999, prima delle parole «Le convenzioni» è inserito il seguente periodo: «L'affidamento di attività istruttoria agli enti di cui al comma 1 costituisce attuazione del principio di sussidiarietà e la Provincia vi ricorre con l'obiettivo di snellire le procedure amministrative e di aumentare l'efficienza della propria struttura, valorizzando nel contempo le capacità tecniche presenti negli enti medesimi.».

Art. 13

Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale n. 6 del 1999

1. Nel comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 21 della legge provinciale n. 6 del 1999, dopo le parole «detto tutoraggio» sono inserite le seguenti: «; possono inoltre comprendere iniziative di formazione teorico-pratica in ambito universitario, anche mediante realizzazione di laboratori ed eventi in collaborazione fra università e imprese».

Art. 14

Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale n. 6 del 1999

1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 21 bis

Progetti di formazione continua imprenditoriale

1. La Giunta provinciale promuove, anche in collaborazione con enti privati, progetti di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale a favore delle imprese esistenti. Si applica quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 21.

2. Fra gli obblighi di cui all'articolo 16, può essere prevista la partecipazione ai progetti di cui al comma 1 o ad iniziative aventi analoghe finalità, con oneri a carico dell'impresa.».

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 6 del 1999

1. All'articolo 24 bis della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Può inoltre concedere contributi per investimenti ad alto valore aggiunto, selezionati a seguito di appositi bandi.»;

b) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto da questa legge, fermo restando il principio di addizionalità di cui agli articoli 3 e 5.»;

c) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

«2 ter. I bandi di cui al comma 1 riconoscono la massima priorità alle iniziative contemplate dagli accordi di cui all'articolo 14 ter e da altre forme di programmazione negoziata con la Giunta provinciale che prevedano la collaborazione con istituti di ricerca; in subordine, prevedono ordini di priorità per le iniziative derivanti da misure di trasferimento tecnologico avanzato nonché per le iniziative nei settori delle tecnologie per la salute e la sanità, della protezione ambientale e delle energie innovative.».

Art. 16

Inserimento dell'articolo 34 bis 1 nella legge provinciale n. 6 del 1999

1. Dopo l'articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 34 bis 1

Istituzione del fondo per il sostegno dell'innovazione

1. Per i fini dell'articolo 24 bis e in presenza di esigenze o situazioni di carattere straordinario, la Provincia può costituire o promuovere la costituzione di un fondo alimentato da risorse proprie, da risorse degli enti del sistema pubblico provinciale di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale e da quelle di altri soggetti pubblici.».

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 17

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui all'articolo 3 è prevista la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, alla quale si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Alla spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 derivante dall'articolo 4 si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).

3. Alla spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 derivante dall'articolo 5 si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti).

4. Per i fini di cui all'articolo 14 è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

5. Per i fini di cui all'articolo 15 è prevista la spesa di 900 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, per complessivi 17 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, dello stanziamento della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).

7. Alla spesa complessiva di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 derivante dall'applicazione dei commi 5 e 6 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per la missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale), a seguito della riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti

per i fini di cui agli articoli 3 e 5 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge.

8. Qualora si renda opportuna la costituzione del fondo per il sostegno dell'innovazione di cui all'articolo 34 bis 1 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificata dall'articolo 16, la relativa spesa è autorizzata con legge di bilancio, tenendo conto dell'apporto di altri soggetti pubblici.

9. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

10. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale n. 7 del 1979 (legge provinciale di contabilità).